

**Tribunale Ordinario di Ivrea**

**Sezione Civile - Lavoro**

VERBALE dell'UDIENZA di DISCUSSIONE nella causa iscritta al R.G.L. 1576/2023 promossa da:

- ass. avv. ALFONZO ALESSANDRO,

- PARTE RICORRENTE -

**C O N T R O**

**AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE** - ass. avv.

**INPS** – ass. avv.

- PARTE RESISTENTE -

OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

All'udienza del **08/03/2024**, avanti al dott. Andrea GHIO, compaiono:

-per il ricorrente, l'avv. Alessandro Alfonso;

-per ADER,

-per INPS,

L'avv. Alfonso richiama le conclusioni in atti, discute la causa richiamando anche Cass. 28503/2018.

L'avv. richiama integralmente le difese in atti e insiste per l'accoglimento delle conclusioni di cui memoria costitutiva.

L'avv. richiama le difese in atti.

Il giudice si ritira in camera di consiglio al termine dell'udienza.

All'esito della camera di consiglio nessuno compare, il giudice dà lettura di sentenza con motivazione contestuale.

Il giudice

Andrea Ghio





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA**

Sezione Civile – Lavoro

nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio

ha pronunciato all'udienza del 8.3.2023, dandone lettura, la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 1576/2023 R.G.L.

promossa da

rappresentato e difeso dall'Avv.

Alessandro Alfonzo

**RICORRENTE**

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, cod. fisc. 80078750587, rappresentato e difeso dall'Avv.

e

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, cod. fisc. 13756881002, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv.

**RESISTENTE**

**conclusioni delle parti**

per parte ricorrente

*In via principale:*

*accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare e dichiarare improduttivo di effetti giuridici l'intimazione di pagamento n. e la cartella di pagamento n. sottesa, riconoscendone l'intervenuta prescrizione.*

*In via subordinata:*

*nella denegata ipotesi in cui l'Agente della Riscossione riesca a dimostrare l'insussistenza della prescrizione, producendo in giudizio gli atti interruttivi validamente notificati, compensare le spese legali, stante che il ricorrente si è fatto*



*parte diligente, chiedendo prima di adire l'Autorità Giudiziaria di riceverne la relativa copia, ma l'Agente della Riscossione è rimasta silente a tale richiesta.*

per parte resistente INPS

*- in via preliminare , previo rigetto dell'avversaria richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'opposta cartella esattoriale , in via subordinata, nel merito , e previa occorrenda declaratoria di res judicata in ordine alla - ex adverso-opposta cartella esattoriale INPS - assolvere l'Istituto da tutte le domande dispiegare nel ricorso in opposizione in quanto anche infondato, confermando la stessa cartella esattoriale de qua e dichiarandone l'esecutorietà, in uno alla stessa legittimità dell'intimazione di pagamento e correlata notifica eseguita da ADER;*

*- sempre nel merito, ed in via ulteriormente subordinata, confermare l'ex adverso opposta cartella esattoriale INPS di cui all'avversario ricorso introduttivo , ovvero- in caso di revoca della cartella esattoriale dell'Istituto - accertare e condannare controparte- in favore dell'Istituto - alle somme che risulteranno o dovessero risultare dovute dall'avversario – in favore dell'INPS - in corso di causa per i titoli e causali e periodi di cui all'incardinato giudizio, in uno agli accessori di legge;*

*Con vittoria di spese ed onorari.*

per parte resistente ADER

*1) Rigettare le domande tutte formulate da \_\_\_\_\_ nei confronti di  
Agenzia delle Entrate Riscossione in quanto infondate in fatto ed in diritto.*

*2) Con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre accessori ed oneri di legge.*

### **RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO**

**1.** \_\_\_\_\_ adiva il Tribunale di Ivrea allegando che:

- a) in data 31.10.2023 gli veniva notificato da ADER l'intimazione di pagamento n. \_\_\_\_\_ ;  
(doc. 1 ricorrente) relativo, tra le altre, anche alla cartella n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ notificatagli in data 17.11.2004 relativa a crediti di natura previdenziale (“contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale”, “somme aggiuntive su contributi I.V.S. a percentuale” e relativi interessi di mora) per un debito residuo di € 6.705,24;
- b) in data 16.11.2023 richiedeva a ADER di ricevere copia di eventuali atti interruttivi della prescrizione, senza tuttavia ricevere riscontro.

Parte ricorrente chiedeva, quindi, dichiararsi l'estinzione per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, l. 335/1995 dei crediti di cui alla cartella n. \_\_\_\_\_

**2.** Tempestivamente costituitasi in giudizio, ADER allegava che:

- i) \_\_\_\_\_ successivamente alla notifica del 17.11.2004 della cartella n. \_\_\_\_\_  
a parte ricorrente erano stati notificati i seguenti atti interruttivi della prescrizione:



- intimazione di pagamento n. \_\_\_\_\_, notificata il 28.05.2016 (doc. n. 6 e 6bis);
  - intimazione di pagamento n. \_\_\_\_\_, notificata il 18.04.2018 (doc. n. 7 e 7bis);
  - preavviso di fermo n. \_\_\_\_\_, notificato il 13.12.2018 (doc. n. 8 e 8bis);
- ii) nessuna impugnazione era stata proposta dal ricorrente avverso gli atti di cui al punto precedente.

L'ADER chiedeva il rigetto del ricorso in quanto, in assenza di reazione del ricorrente agli atti interruttivi della prescrizione sopra richiamati, la prescrizione aveva ripreso a decorrere *ex novo* da ciascuno degli atti interruttivi; pertanto, essa non era ancora maturata al 31.10.2023, anche tenuto della sospensione dell'attività di riscossione (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021) disposta in ragione dell'emergenza Covid-19 (art. 68 d.l. 18/2020).

**3.** Tempestivamente costituitosi in giudizio, l'INPS chiedeva il rigetto del ricorso.

\*

**4.** Il giudizio introdotto dal ricorrente, a seguito della notificazione dell'intimazione di pagamento, deve essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.

Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *«nel procedimento di riscossione mediante ruolo, la notifica della cartella di pagamento assolve, ad un tempo, quello della notifica del titolo esecutivo (costituito proprio dal ruolo, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 49) e del precetto (v. Cass. n. 3021/2018; Cass. n. 6526/2018). ... Pertanto, non può revocarsi in dubbio che la cartella abbia (anche) l'intrinseca funzione di preannunciare l'azione espropriativa nelle forme di cui al citato D.P.R., artt. 62 ss., ossia mediante pignoramento mobiliare, presso terzi o immobiliare. Va poi evidenziato che, se entro un anno dalla notifica della cartella stessa, non sia avviata l'azione esecutiva, mediante il pignoramento (ex art. 491 c.p.c.), l'agente della riscossione, prima di procedervi, deve notificare l'intimazione citato D.P.R., ex art. 50. Nella sostanza, dunque, detta intimazione finisce con lo svolgere la funzione che, nel gergo dell'esecuzione ordinaria, si attribuisce al c.d. precetto "in rinnovazione", ossia al precetto che il creditore procedente deve nuovamente notificare all'intimato qualora egli non abbia eseguito il pignoramento entro il termine di cui all'art. 481 c.p.c., ossia riguardo ad un precetto già notificato, ma divenuto inefficace. Ne discende che, rispetto ad una intimazione di pagamento citato D.P.R., ex art. 50, relativa ad un credito non tributario, il debitore che vi si opponga ... contestando il diritto del creditore di agire in via esecutiva (come nella specie), altro non esercita se non una opposizione "pre-esecutiva" ex art. 615 c.p.c., comma 1, il cui termine di proponibilità è costituito soltanto dall'effettivo avvio dell'azione esecutiva (v. amplius Cass. n. 26285/2019, in motivazione). Detta opposizione, dunque, può essere proposta fino a che il pignoramento non sia stato eseguito ...» (Cass. trib., 11 marzo 2021, n. 6833, in motivazione punto 2.7.).*



Stante la natura dei crediti di cui il ricorrente chiede accertarsi l'estinzione per intervenuta prescrizione, correttamente il giudizio è stato introdotto avanti al giudice del lavoro (art. 615, comma 1 e art. 618bis, comma 1, c.p.c.).

**5.** Il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. consiste in un giudizio di accertamento negativo del credito (Cass. VI-L, 2 settembre 2020, n. 18256, in motivazione punto 17), pertanto, la pronuncia richiesta dal ricorrente incide sulla sussistenza del credito in capo all'INPS, con conseguente infondatezza dell'eccezione del difetto di legittimazione passiva.

**6.** Nel merito, deve rilevarsi che i crediti di cui alla cartella n. notificata al ricorrente in data 17.11.2004 hanno natura previdenziale (cfr. supra par. 1) e, pertanto, sono soggetti a prescrizione quinquennale (art. 3, comma 9, lett. b, l. 335/1995).

Ciò posto, è pacifico tra le parti che tra la notificazione della cartella e il primo atto interruttivo della prescrizione (intimazione di pagamento n. , notificata il 28.05.2016) siano trascorsi oltre dieci anni. Pertanto, il credito è prescritto e il ricorso merita integrale accoglimento.

**6.1.** Non ritiene questo giudice che sia pertinente l'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato dalla resistente ADER (Cass. trib., 14 settembre 2022, n. 27093) in quanto tale pronuncia pone a fondamento della propria conclusione (ossia, il decorso di un nuovo termine di prescrizione a seguito di omessa tempestiva impugnazione dell'intimazione ex art. 50 d.p.r. 602/1973 nonostante, al tempo della notifica dell'intimazione, fosse già maturata la prescrizione) disposizioni del processo tributario (d.lgs. 546/1992) non applicabili nel caso di specie (stante la natura previdenziale del credito). Infatti, per la Corte di legittimità è possibile giungere a tale conclusione perché riconduce l'intimazione di pagamento ex art. 50 d.p.r. 602/1973 agli atti impugnabili avanti al giudice tributario. Se tale atto è impugnabile avanti al giudice tributario, allora l'impugnazione è soggetta al termine di cui all'art. 21 d.lgs. 546/1992, con la conseguenza che è quindi possibile discorrere della tempestività dell'impugnazione stessa.

Diversamente, come evidenziato al superiore par. 4, nel caso di specie l'azione proposta deve essere qualificata come opposizione pre-esecutiva, con la conseguenza che non vi è alcun termine stabilito *ex ante* spirato il quale non sia più possibile richiedere l'accertamento negativo della pretesa creditoria per cui vengono posti in essere atti propedeutici all'esecuzione forzata.

Quanto sopra risulta coerente con la diversa conclusione, raggiunta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. VI-L, 1 marzo 2022, n. 6713, con riferimento alla cartella esattoriale; Cass. VI-L, 8 settembre 2022, n. 26521, con riferimento all'avviso di addebito; Cass. VI-L, 22 febbraio 2023, n. 5444), secondo cui l'omessa tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito o della cartella esattoriale notificata quando i crediti previdenziali sarebbero già prescritti preclude di far valere, in epoca successiva, l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali anteriormente alla notifica dell'avviso di addebito o della cartella: in questo caso, infatti, è previsto un termine decadenziale per l'impugnazione di tali atti (quaranta



giorni: art. 24 d.lgs. 46/1999); termine, che, come detto, manca con riferimento all'opposizione pre-esecutiva.

**7.** Le spese tra parte ricorrente e ADER vengono poste a carico della soccombente ADER. Esse sono liquidate sulla base del d.m. 55/2014 – scaglione € 5.200-26.000, avuto riguardo all'importo richiesto nell'avviso di addebito impugnato relativo alla cartella n. \_\_\_\_\_ – in dispositivo sulla base dei valori minimi di cui al dm 55/2014 (tenuto conto della significativa prossimità del valore della controversia all'estremo inferiore dello scaglione di riferimento), con esclusione della fase istruttoria non effettivamente svolta; spese da distrarsi in favore dell'Avv. Alessandro Alfonzo dichiaratosi antistatario.

**7.1.** Le spese tra parte ricorrente e INPS vengono integralmente compensate, considerato che la prescrizione dei crediti previdenziali è maturata esclusivamente per l'inerzia dell'ente esattore.

### **P.Q.M.**

visto l'art. 442 c.p.c., il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- 1) dichiara che non è dovuto il pagamento delle somme richieste a \_\_\_\_\_ )  
con l'intimazione di pagamento n. \_\_\_\_\_ relativamente  
alla cartella n. \_\_\_\_\_ );
- 2) condanna AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di \_\_\_\_\_ ) al  
pagamento delle spese di lite liquidate in € \_\_\_\_\_ , oltre rimborso forfettario 15%,  
Cpa e Iva di legge, contributo unificato se versato e successive occorrente; da  
distrarsi in favore dell'Avv. Alessandro Alfonzo dichiaratosi antistatario;
- 3) compensa integralmente le spese tra \_\_\_\_\_ e INPS.

Ivrea, 8.3.2024

Il Giudice  
Andrea Ghio

